

## **TI\_GERICHTE 12.1996.55 vom 4. November 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-11-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1996.55](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1996.55)

FR: TI\_GERICHTE 12.1996.55 du 4 novembre 1996

IT: TI\_GERICHTE 12.1996.55 del 4 novembre 1996

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Nel suo gravame l'appellante si è parecchio dilungato per provare il carattere ingiustificato e immotivato del licenziamento cui egli è stato oggetto. La questione non appare tuttavia in alcun modo rilevante per la causa che qui ci occupa: nel caso concreto non si è infatti confrontati con un licenziamento in tronco di cui si dovrebbe eventualmente determinare il carattere giustificato o meno; d'altro canto -nonostante la richiesta formulata tra le righe dell'appello (p. 17)- non si tratta nemmeno di esaminare l'esistenza di un licenziamento abusivo, tale cioè da permettere il riconoscimento a favore del dipendente di un'indennità ex art. 336a CO, quest'ultima richiesta essendo palesemente irricevibile in questa sede, di essa non trovandosi alcuna traccia negli allegati preliminari (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

#### **E. 2**

Nel merito, l'appellante ha innanzitutto censurato il giudizio con cui il Pretore ha respinto la sua pretesa per vacanze arretrate, affermando come in realtà non abbia potuto "goderle" nella misura in cui era stato bersaglio di un licenziamento in tronco pretestuoso, avvelenato da sospetti infamanti, con la necessità di riorganizzare la sua vita ad oltre 50 anni di età, in una situazione di disagio accentuata anche dalle cattive condizioni di salute sue e della madre. La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l'art. 329d cpv. 2 CO, che sancisce il divieto di compensare in denaro o in altre prestazioni le vacanze del dipendente, trovi applicazione anche ai rapporti di lavoro che nel frattempo sono stati disdetti: in tal caso il datore di lavoro è di regola tenuto a far sì che il dipendente usufruisca delle sue vacanze entro il termine di disdetta, ed il lavoratore a sua volta non è autorizzato a rifiutare l'assegnazione delle vacanze; poiché tuttavia nel termine di disdetta il lavoratore ha pure il diritto di cercarsi un nuovo impiego (art. 329 cpv. 3 CO) e atteso inoltre che lo scopo delle vacanze così imposte non può talora essere perseguito -ad esempio per l'intempestività nella loro assegnazione- è tuttavia ipotizzabile che una parte di quelle ferie debba comunque essere compensata in denaro (Brunner/Bühler/Waerber, *Commentaire du contrat de travail*, 2. ed., Losanna 1996, N. 4 ad art. 329d CO; Rehbinder, *Commentario bernese*, N. 14 ad art. 329c CO; Brühwiler, *Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag*, 2. ed., Berna-Stoccarda-Vienna 1996, N. 5 ad art. 329c CO). Ciò non sarà tuttavia il caso, se il tempo libero assegnato al dipendente risulta essere di gran lunga maggiore alle vacanze arretrate da lui vantate, in tal caso la ricerca di un nuovo posto di lavoro essendo di molto facilitata (Streiff/Von Känel, *Arbeitsvertrag*, Zurigo 1992, N. 11 ad art. 329c CO; Brühwiler, op. cit., *ibidem*). Nel caso di specie è pacifico che, al momento del suo licenziamento, all'attore spettavano non più di 4 settimane di vacanze: avendo in pratica

usufruito di 11 settimane libere nel periodo di disdetta (dal 14 settembre al 30 novembre) non vi è chi non veda come egli abbia avuto sufficiente tempo per godere delle vacanze arretrate e per cercarsi una nuova attività (cfr. JAR 1980 p. 246, ove analogamente era stato deciso che le vacanze arretrate di complessivi 13 giorni erano da ritenersi godute in caso di assegnazione di 35 giorni liberi). Il lavoratore non ha del resto né provato, né tanto meno reso verosimile di aver dovuto impiegare tutto il tempo libero assegnatogli nella ricerca di un nuovo impiego o nella necessità di curare sé stesso o la madre (Streiff/Von Känel, op. cit., ibidem). Ciò implica la reiezione della pretesa.

### **E. 3**

L'appellante postula anche in questa sede l'assegnazione di un'indennità di partenza ex art. 339b CO e 17 CCL, pari a complessivi fr. 38'376.-. La stessa non può tuttavia essere riconosciuta. Come correttamente indicato dal primo giudice -e per altro ripreso dallo stesso appellante- l'indennità di partenza non è più dovuta se, come nel caso concreto, i premi versati dal datore di lavoro ad un istituto di previdenza professionale a favore del lavoratore sono superiori all'ammontare dell'indennità di partenza stessa (art. 339d cpv. 1 CO; Reh binder, op. cit., N. 1 ad art. 339d CO; Stähelin, Commentario zurighese, N. 2 e 5 ad art. 339d CO; Streiff/Von Känel, op. cit., N. 3 ad art. 339d CO; DTF 101 II 274; JAR 1982 p. 204, 1991 p. 293). Lo scopo della normativa è di garantire ai lavoratori di oltre 50 anni di età e con almeno 20 anni di servizio di poter godere di un certo importo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro: se il dipendente non è al beneficio di alcuna previdenza professionale, tale importo gli sarà versato dal datore di lavoro; nel caso in cui vi è una tale previdenza professionale il contributo del datore di lavoro verrà proporzionalmente ridotto fino ad annullarsi, se i contributi da lui versati alla cassa pensione in favore del dipendente risultano maggiori dell'indennità di partenza: in tal caso, infatti, il lavoratore può godere di un importo di previdenza ben superiore all'indennità stessa. Ciò posto, le critiche formulate dall'appellante nel suo gravame possono tranquillamente essere evase, siccome prive di rilevanza: così da un lato l'esistenza o meno di validi motivi a sostegno del licenziamento del dipendente appare del tutto ininfluyente per quanto attiene al riconoscimento di un'indennità di partenza; dall'altro, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, egli non può pretendere il cumulo delle pretese (indennità di partenza e contributo della cassa pensione) affermando come al momento dell'entrata in vigore della LPP egli avesse già maturato il diritto all'indennità di partenza per cui sarebbe contrario al principio della buona fede che la stessa gli venisse ora negata, e ciò già per il semplice fatto che al 1.1.1985 (data dell'entrata in vigore della LPP) egli -nato per sua stessa ammissione il 17 giugno 1935- non aveva ancora compiuto i 50 anni di età, per cui non godeva ancora del diritto all'indennità di partenza.

### **E. 4**

L'appellante contesta il mancato riconoscimento degli interessi sui premi di fedeltà del ventesimo e trentesimo anno di servizio. Giusta l'art. 13 CCL il dipendente che compie il 20mo anno di servizio presso la stessa ditta riceverà un premio di fedeltà pari a un mese di stipendio; analogo premio sarà accordato al dipendente che compie il 30mo anno di servizio presso la medesima ditta. Atteso che di regola questo genere di gratifica è esigibile al momento in cui la sua corresponsione viene pattuita (Reh binder, op. cit., N. 10 ad art. 322d CO), ovvero, in concreto, nel 1976 il premio del ventesimo e nel 1986 quello del trentesimo, ne discende che nel 1987 la prima di queste gratifiche era senz'altro prescritta (art. 128 cifra 3 CO) e con essa lo erano anche gli interessi (art. 133 CO) di cui qui si chiede

la corresponsione; diverso, per contro, è il discorso per quanto riguarda la gratifica del trentesimo rispettivamente per i suoi interessi, che sono esigibili a far tempo dal giugno 1986, e che di principio dovevano perciò essere rimborsati (interessi ammontanti a fr. 447.75 = fr. 5'970.- x 5% x 1.5). Come noto, però, nel 1987 il datore di lavoro aveva provveduto a versare al lavoratore a titolo di premi fedeltà la somma di complessivi fr. 11'940.- (due volte fr. 5'970.-, cfr. doc. E): poiché il premio fedeltà per il ventesimo (corrispondente al salario dovuto nel 1976) in realtà ammontava a fr. 3'473.30 (fr. 3'243.30 paga netta + fr. 230.- indennità per coniugati, cfr. schede salari prodotte dal teste \_\_\_\_\_ e gli interessi sullo stesso fino al 1987 (11.5 anni) ammontavano a fr. 1'997.15, a ben vedere, il pagamento effettuato dalla convenuta nel 1987 -comprendente anche le somme prescritte- appare ben superiore a quanto poteva essere preteso dalla controparte (per il ventesimo: fr. 3'473.30 + fr. 1'997.15; per il trentesimo: fr. 5'970.- + fr. 447.75 = fr. 11'888.20), il che esclude il riconoscimento all'attore degli interessi sul premio del trentesimo.

#### **E. 5**

L'appellante chiede nuovamente la rifusione delle gratifiche "normali" e "speciali", relative agli anni 1986 e 1987. Mentre la rifusione di una gratifica "speciale" di fr. 2'000.- l'anno non può entrare in linea di conto, dagli atti essendo in effetti risultato che tale importo venne versato una tantum nel 1985 per spronare l'attore alla sua nuova attività ("ricordo che nel 1985 la direzione ha riconosciuto a \_\_\_\_\_ un'indennità speciale di fr. 2'000.- per spronarlo ad aver piacere nella sua attività ... La concessione di quest'ultima gratifica viene decisa di volta in volta dalla direzione senza che la stessa abbia carattere continuativo", teste \_\_\_\_\_ p. 1 e 2), senza che perciò il dipendente possa pretendere il versamento, per le gratifiche "normali" il discorso è più complesso. Vero è che queste ultime, seppur versate ininterrottamente dal 1970, erano accompagnate da uno scritto con cui il datore di lavoro precisava che la loro corresponsione non costituiva un obbligo contrattuale (doc. 6, teste \_\_\_\_\_ p. 4), per cui appare dubbio o comunque discutibile il diritto del lavoratore a pretenderele per il futuro: nondimeno, risultando per l'appunto dal doc. 6 -inviato, come dalla sua intestazione, "a tutti i nostri collaboratori in Svizzera", il 5 dicembre 1986- che nel 1986 tale gratifica è stata riconosciuta a tutti i dipendenti, è del tutto evidente che la stessa andava versata anche all'attore, nella misura, non contestata dalla controparte, di fr. 6'500.-; tale somma non può essere compensata con l'importo di fr. 10'000.- elargito dal datore di lavoro al dipendente per l'acquisto di un'auto privata, quest'ultimo contributo essendo stato per l'appunto versato per risolvere la questione delle spese di trasferta (doc. L), senza perciò che tale versamento fosse in relazione con la gratifica annuale. La gratifica "normale" per il 1987 non può per contro essere riconosciuta, da un lato non essendo stato provato se la stessa sia stata concessa anche agli altri dipendenti e costituisca perciò un diritto per il dipendente e dall'altro non risultando l'esistenza di un accordo, espresso o tacito, secondo cui la stessa fosse dovuta pro rata temporis (art. 322d cpv. 2 CO; Streiff/Von Känel, op. cit., N. 8 ad art. 322d CO).

#### **E. 6**

L'appellante postula inoltre il riconoscimento dell'indennità per pasti che il datore di lavoro gli aveva accordato a seguito del suo trasferimento a \_\_\_\_\_ ma che gli fu poi revocata il 19 gennaio 1987 (doc. H). L'art. 327a cpv. 1 CO impone al datore di lavoro di rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro e, se questi è occupato fuori dal luogo di lavoro, anche le spese di sussistenza. Di regola un lavoratore è

considerato “occupato fuori dal luogo di lavoro” ai sensi della normativa, se egli non è impegnato né presso la sede dell’azienda, né al proprio domicilio (Streiff/Von Känel, op. cit., N. 2 ad art. 327a CO; Rehbinder, op. cit., N. 5 ad art. 327a CO; JAR 1983 p. 154); nel caso particolare in cui il datore di lavoro modifica unilateralmente il luogo di lavoro del dipendente senza un suo specifico o tacito accordo, l’indennità per pasti sarà invece dovuta fino allo scadere del termine di disdetta ordinario (cfr. Stähelin, op. cit., N. 6 ad art. 327a CO con rif.). Nel caso di specie l’istruttoria ha chiaramente provato come il trasferimento dell’attore a \_\_\_\_\_, inizialmente solo provvisorio, fosse avvenuto senza il suo accordo (teste \_\_\_\_\_ p. 3 “deduco che egli sia stato mandato dalla ditta a \_\_\_\_\_ e che non sia invece venuto per decisione propria”; teste \_\_\_\_\_ p. 2 “ricordo che doveva essere stata una decisione della direzione di \_\_\_\_\_ che spostava il sig. \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_”): tenuto conto delle considerazioni appena esposte, è chiaro che dal 1° giugno 1984 al 19 gennaio 1987 il datore di lavoro doveva al dipendente l’indennità per pasti e ciò in quanto quest’ultimo veniva “occupato fuori dal suo luogo di lavoro” abituale; con l’intimazione dello scritto 19 gennaio 1987, con cui il datore di lavoro, oltre a non più riconoscere l’indennità, comunicava all’attore che \_\_\_\_\_ era ora il suo nuovo luogo di lavoro (“non si tratta di trasferta saltuaria a \_\_\_\_\_”, doc. H), veniva formalizzato il suo definitivo trasferimento (“per quanto riguarda un’indennità per i pranzi ... quest’ultima ... non ... aveva più ragion d’esistere al momento in cui tale impiego divenne definitivo”, teste \_\_\_\_\_ p. 1), il che impone però ancora il riconoscimento dell’indennità per pasti fino allo scadere del termine ordinario di disdetta, ovvero fino al 31 marzo 1987. Ciò comporta il riconoscimento a favore dell’attore della somma di fr. 780.- (gennaio 1987: 10 g. x 15.-; febbraio 1987: 20 g. x 15.-; marzo 1987: 22 g. x 15.-).

#### **E. 7**

La richiesta di riconoscimento di un’indennità per torto morale di fr. 1’000.- deve infine essere respinta. Non risulta infatti che il datore di lavoro sia stato all’origine delle voci, in base alle quali l’attore sarebbe stato licenziato per aver commesso chissà quali misfatti nell’autorimessa di \_\_\_\_\_. Né d’altro canto si è potuto evincere che il datore di lavoro stesso volesse danneggiare il dipendente, allorché nel formulario da inviare alla cassa disoccupazione aveva indicato in “motivi confidenziali” (doc. N) quelli che avevano portato al suo licenziamento; e ciò anche se la circostanza aveva poi indotto la cassa, dopo aver telefonicamente contattato il datore di lavoro -che aveva per altro correttamente spiegato le ragioni della misura (“dai colloqui telefonici, ricordo che la \_\_\_\_\_ aveva licenziato \_\_\_\_\_ poiché egli sembrava in procinto di mettersi in proprio cercando di convincere suoi colleghi a seguirlo nella sua nuova attività”, teste \_\_\_\_\_ p. 2)- a sospendergli il diritto alle indennità di disoccupazione per 20 giorni (doc. O), provvedimento che in seguito venne comunque annullato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. T).

#### **E. 8**

L’appello viene pertanto parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 4 marzo 1996 di \_\_\_\_\_ Di conseguenza la sentenza 24 gennaio 1996 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformata: 1. La petizione 18 novembre 1988 di \_\_\_\_\_ è parzialmente accolta. § Di conseguenza \_\_\_\_\_, è condannata a versare a \_\_\_\_\_, la somma di fr. 7’280.-. 2. La tassa di giustizia, fissata in fr. 3’000.-, e le spese, da anticiparsi da \_\_\_\_\_, restano a suo carico

nella misura di 10/11 e per 1/11 sono poste a carico della \_\_\_\_\_ A quest'ultima l'attore rifonderà fr. 5'300.- a titolo di ripetibili parziali. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in a) tassa di giustizia fr. 1'550.-- b)

spese fr. 50.-- Totale

fr. 1'600.-- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico nella misura di 8/9 e per 1/9 vanno caricate alla parte appellata. A quest'ultima l'appellante rifonderà fr. 2'000.- per parti di ripetibili di appello. III. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello  
Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.